

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Sardegna, Cagliari, Sezione II, 19 febbraio 2010, n. 190

Il confine tra motivi aggiunti ammissibili, proposti a seguito di operazioni di verifica, è dato dal tipo di contestazione che si intende rivolgere alle "nuove schede". Infatti, se tale contestazione è esattamente identica, nei suoi contenuti, ad una delle censure originarie, non può parlarsi di "motivi nuovi" in senso tecnico e l'estensione è, quindi, ammissibile.

Omissis

..., in termini generali, devono essere considerate inammissibili le doglianze sollevate per la prima volta mediante motivi aggiunti proposti a seguito delle operazioni di verifica, in quanto esse non possono assolvere, neppure di fatto, a una funzione di carattere esplorativo, che consenta, cioè, alle parti di "andare alla caccia" di nuovi profili di censura.

Ciò non impedisce, tuttavia, al ricorrente di estendere i motivi originari anche a nuove schede, individuate all'esito della verifica, purché inficiate dagli stessi vizi originariamente dedotti. In altre parole, il confine tra motivi aggiunti ammissibili e motivi aggiunti inammissibili è dato, in questi casi, dal tipo di contestazione che si intenda rivolgere alle "nuove" schede, perché se tale contestazione è esattamente identica, nei suoi contenuti, ad una delle censure originarie, non può parlarsi di "motivi nuovi" in senso tecnico e l'estensione è, dunque, ammissibile (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185; id., 17 luglio 1991, n. 1041; id., 3 giugno 1994, n. 611; id., 23 luglio 1994, n. 809; id., 22 marzo 1995, n. 457; id., 22 aprile 1996, n. 476; id., 25 febbraio 1997, n. 190).

Omissis